**Legge 27 giugno 2013 n. 71 “Legge in materia di sostegno allo sviluppo economico”**

Nell’ottica del rilancio della competitività del sistema socio-economico il nostro ordinamento si sta dotando di nuovi strumenti normativi per dare nuova forza alle imprese presenti sul territorio e nel contempo attrarre nuovi investitori.

Il provvedimento in oggetto è una prima concreta passo in questa direzione.

Con esso vengono introdotte nuove e diverse forme d’incentivazione per favorire gl’investimenti, l’occupazione e l’insediamento di nuove attività.

Gli aspetti di maggior rilevanza sono:

**TITOLO I**

**MISURE D’INCENTIVAZIONE FISCALE**

**DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI ARTT. 2 – 3 e 4**

- **Beneficiari**

I soggetti che svolgono attività d’impresa in qualunque forma giuridica, in regime di contabilità ordinaria, che abbiano almeno 5 dipendenti, o 3 sammarinesi, assunti con contratto a tempo indeterminato.

**- Benefici**

Gli utili annuali di bilancio utilizzati in interventi d’investimento in beni strumentali non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette, fino a concorrenza del valore dell’investimento, dall’esercizio in cui viene autorizzato ed entro il quinto anno successivo.

**- Vincoli**

Gli utili che non costituiscono reddito imponibile devono essere accantonati in un fondo speciale di bilancio vincolato per 5 anni. A garanzia del pagamento IGR l’operatore dovrà sottoscrivere dichiarazione di debito con consenso all’iscrizione di privilegio sui beni oggetto dell’investimento.

I beni immobili di cui al successivo punto b) dell’art. 3, non possono essere alienati prima che siano trascorsi 10 anni dall’autorizzazione.

**Cumulabilità**

Tali incentivi sono cumulabili con quelli previsti dal successivo Capo II (incentivi per l’occupazione), mentre non possono cumularsi con qualsiasi forma di credito agevolato sui medesimi progetti d’investimento.

**INVESTIMENTI INCENTIVATI**

1. L’acquisizione di beni strumentali materiali ed immateriali, l’introduzione di avanzamenti tecnologici per il miglioramento dei prodotti e dei processi, l’acquisizione d’impianti o tecnologie per prodotti o processi nuovi.

**Importo investimento**: non inferiore a 50.000,00 euro.

**Coefficienti**: non costituisce reddito imponibile il 60% degli utili d’esercizio.

B) Costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi o introdurne; progetti aziendali che prevedono l’occupazione di almeno 5 dipendenti di cui il 60% a tempo indeterminato.

**Importo investimento:** non inferiore ai 300.000,00 euro.

**Importo investimento:** non inferiore ai 150.000,00 euro per ristrutturazioni e ampliamenti.

**Coefficienti**: non costituisce reddito imponibile il 40% degli utili d’esercizio.

In caso di cumulo degli interventi di cui ai punti A) e B) la percentuale è del 70%.

C) L’acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi al risparmio energetico o a significative riduzioni di agenti inquinanti con apposita certificazione secondo le norme che regolano la materia.

**Importo investimento:** non inferiore a 20.000,00 euro.

**Coefficienti**: non costituisce reddito imponibile il 90% degli utili d’esercizio.

D) Settore turistico. I progetti aziendali di rilevante entità volti ad una maggiore riqualificazione delle imprese ricettive, della ristorazione, dei servizi turistici e culturali che prevedono la costruzione, acquisizione, ristrutturazione o ampliamento di immobili.

**PROGETTO ARTT. 5 – 6 - 7 e 8**

**1)Termini di presentazione**

Non oltre 120 giorni dall’avvio della realizzazione del progetto.

**2) Avvio**

Non oltre 12 mesi dall’autorizzazione dell’investimento.

**3) Tempi di Realizzazione del progetto**

Entro il termine indicato nel progetto, e comunque non oltre il termine massimo di cinque anni, salvo eventuali proroghe concesse dall’Ufficio Industria che non potranno superare ulteriori 12 mesi.

**4) Contenuto del progetto**

Il progetto, da presentare all’Ufficio Industria Artigianato e Commercio, deve contenere:

- relazione sulla rispondenza ai requisiti;

- indicazione tempi di realizzazione;

- ammontare degli investimenti;

- prevedibile periodo di utilizzo dei beni;

- indicazione degli eventuali incrementi occupazionali.

**5) Esito istruttoria**

Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza l’Ufficio Industria comunica all’istante e all’Ufficio Tributario l’esito dell’istruttoria e l’eventuale autorizzazione.

**6) Decadenza**

- ove l’avvio della realizzazione dell’investimento avvenga oltre 12 mesi dall’autorizzazione;

- mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell’investimento;

- gravi irregolarità o discordanze rispetto al progetto.

**INCENTIVI PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE / MISURA E MODALITà DI FRUIZIONE DELL’INCENTIVO Artt. 10 e 11**

**Beneficiari**

Agli operatori economici che incrementano il numero medio dei lavoratori occupati è riconosciuto un abbattimento del reddito imponibile.

**Numero medio dipendenti**

S’intende la somma algebrica dei dipendenti a tempo determinato o indeterminato nell’anno di riferimento ponderata per il numero di mesi dell’anno in cui risultano occupati.

**Requisiti**

Il beneficio è riconosciuto alle attività economiche che prima dell’incremento occupazionale hanno alle proprie dipendenze almeno 5 unità, 3 se sammarinesi o residenti assunte a tempo indeterminato. Tale limite è elevato a 10 unità per le imprese industriali.

L’abbattimento è riconosciuto nell’esercizio fiscale ove avviene, rispetto all’anno precedente, l’incremento occupazionale di almeno 3 unità.

**Benefici/Misura dell’abbattimento**:

E’ riconosciuto un abbattimento del reddito imponibile come segue:

1. 15% per incrementi pari o superiori a 3 (tre) unità ed inferiore a 5 (cinque)

di cui il 50% assunti dalle liste di avviamento al lavoro;

1. 25% per incrementi uguali o superiori a 5 (cinque) unità, purché almeno il 50% sia stato assunto dalle liste.

L’abbattimento viene riconosciuto anche per i due esercizi fiscali successivi a condizione che non vi sia una riduzione della quota d’incremento occupazionale.

**Decadenza:**

Le imprese decadono dai benefici ove effettuino licenziamenti collettivi o riduzioni di personale e sono escluse dagli stessi per i due anni successivi.

**INCENTIVI PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE ART. 12**

Alle imprese di nuova costituzione si applicano le disposizioni di cui al Capo I, detassazione degli utili reinvestiti e del Capo II incentivi per l’occupazione, per i primi tre periodi d’imposta dalla data di avvio della nuova impresa.

**Data di avvio attività**: s’intende la data di rilascio della licenza.

**ULTERIORI INCENTIVI ART. 13**

Sono previsti ulteriori incentivi per l’avvio di attività imprenditoriale o professionale a condizione che i titolari siano in stato di non occupazione e non abbiano esercitato attività economica negli ultimi 12 mesi.

**Benefici:**

**-** esenzione pagamento tassa di primo rilascio della licenza e della tassa annuale della stessa per i primi tre anni;

- esenzione fiscale del reddito d’impresa nella misura del 50% per i primi sei anni di esercizio dell’attività;

- credito d’imposta sulla base di quanto definito da un prossimo decreto delegato.

**CUMULABILITà ART. 14**

I benefici di cui al Capo I (detassazione degli utili reinvestiti) e del Capo II (incentivi per l’occupazione) sono cumulabili. Per ogni esercizio fiscale l’abbattimento non può superare la misura dell’80% del reddito imponibile. E’ auspicabile che venga quanto prima emanata una circolare dell’Ufficio Tributario che, tra le altre disposizioni applicative, illustri le modalità di cumulo far i diversi benefici.

**Ulteriori benefici**

Le imprese che entro il 31 dicembre 2013 trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato usufruiscono per l’esercizio in corso e per i due successivi dei benefici dell’art. 10.

**TITOLO II**

**MISURE DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

**INCENTIVAZIONE ALLO STABILIMENTO IN TERRITORIO ART. 15**

I progetti imprenditoriali tesi alla realizzazione di uno o più investimenti in San Marino che comportano l’avvio di una nuova attività economica, e/o a rilevarne una già esistente con un progetto di sviluppo/rilancio, accedono al regime semplificato per l’ottenimento della residenza.

**ACCESSO AL REGIME SEMPLIFICATO / RESIDENZA ART. 16**

I progetti di cui all’articolo precedente, approvati secondo le modalità di seguito specificate, permettono di accedere al regime semplificato per l’ottenimento della residenza con riferimento a quanto previsto dall’art. 16 comma 3 della Legge 118/2010. Ne possono beneficiare:

1. L’imprenditore/i;
2. Un determinato numero di figure dirigenziali apicali;
3. Un determinato numero di ricercatori per progetti in materia di ricerca e sviluppo;
4. I famigliari conviventi di tali soggetti, risultanti dallo stato di famiglia.

**ACCESSO AI BENEFICI ART. 18**

**Requisiti**

1. **Presentazione progetto** nei termini e modalità artt. 5, 6, 7 e 8.

Documentazione trasmessa dall’Ufficio Industria al Comitato Tecnico Valutatore (art.17) entro 5 giorni. Il Comitato entro i 20 giorni successivi verifica i requisiti del progetto, decide sulla sua ammissibilità e comunica l’esito all’Ufficio Industria che provvede a comunicare ai soggetti istanti.

Apposito decreto delegato indicherà:

- settori d’investimento;

- impegno occupazionale minimo;

- numero residenze concedibili;

- garanzie idonee a favore dello stato.

**2) costituzione impresa in forma di società di capitali;**

**3) presentazione di un curriculum imprenditoriale documentato;**

**4) presentazione del piano aziendale quinquennale composto da:**

4.1 capitale proprio investito

4.2 reperimento risorse finanziarie

4.3 piano occupazionale

4.4 strategie mercato

4.5 ogni altro elemento utile alla valutazione

**REGIME SEMPLIFICATO ART. 19**

In caso d’accoglimento del progetto l’Ufficiale di Stato Civile iscrive i soggetti nel registro residenti.

**ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI INVESTITORI ESTERI ART. 20**

La norma introduce una deroga all’art. 7 comma 5 e all’art. 25 della legge 130/2010 consentendo la costituzione di srl o spa, in cui possono detenere la maggioranza (fino alla totalità) del capitale, persone fisiche non residenti o persone giuridiche di diritto sammarinese e non. I requisiti saranno definiti con Decreto delegato.

**IMPRESE START UP AD ALTA TECNOLOGIA ART. 21**

**- Riconoscimento**

Le società che si configurano come start up ad alta tecnologia sono riconosciute tali dall’autorità dell’Ente Gestore del Parco Scientifico Tecnologico (nelle more dai coordinatori del PST) sulla base di apposita istanza che i soci devono presentare all’Ufficio Industria.

**- Requisiti**

I requisiti oggettivi e soggettivi saranno definiti da un apposito decreto delegato che dovrà altresì stabilire un regolamento per:

- emissione di stock option per lavoratori subordinati e a contratto;

- specifica tipologia di contratti di lavoro in deroga e integrazione alla Legge 131/2005;

- incentivi fiscali per investimenti fatti da altre aziende nelle start up;

- incentivi fiscali per i privati che investono nelle start up e lo mantengono per un periodo minimo;

- incentivi fiscali nel caso di riacquisto di quote da parte del management o dei fondatori così come nel caso di acquisizione industriale da parte di altra azienda;

- permesso speciale di soggiorno per chi è socio/amministratore lavoratore subordinato.

**Società di capitali**

In deroga alle norme vigenti se costituite nella forma di società di capitali, il capitale sociale deve essere integralmente versato entro tre anni dall’iscrizione nel Registro delle Società.

**Benefici fiscali**

Sono esentate dal pagamento delle imposte generali sul reddito per un periodo di 5 anni che decorrono dalla iscrizione nel registro delle società.

**TITOLO III**

**ALTRI INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE**

**VARIAZIONE ALLE IMPOSTE DI REGISTRO ART.24**

**- Compravendite immobiliari**

Fino al 30 giugno 2014 per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari, l’imposta di registro è ridotta al 2,5% (oggi 6,5%). Sono esclusi i trasferimenti a titolo di riscatto derivanti da contratto di leasing.

**- Contratti di locazione immobili centro storico**

Se locati a studenti iscritti all’Università della Repubblica di San Marino l’imposta è ridotta allo 0,5% (oggi1,00%);

**- Contratti di prestazione d’opera e di appalto di servizi**

A modifica del punto 23 della tabella A Legge 85/81 la misura dell’imposta proporzionale è fissata allo 0,50%

**OSSERVATORIO PER LA GESTIONE INTEGRATA E SOSTENIBILE DEI RIFIUTI ART. 25**

Viene istituito l’Osservatorio per gestione dei rifiuti prodotti a San Marino che, entro tre mesi, dovrà definire le strategie in materia di gestione dei rifiuti volte alla loro riduzione, e a promuoverne il riutilizzo. Entro sei mesi dovrà provvedere alla revisione del Piano di Gestione dei rifiuti.

**RETI IN FIBRA OTTICA ART. 26**

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi è tenuta a completare la propria rete in fibra ottica su tutto il territorio.

**INTERVENTI IN MATERIA DI UTILIZZO ENERGETICO ART. 27**

L’azienda Autonoma di Stato per i servizi dovrà predisporre uno studio di fattibilità, tra gli altri, in merito alla possibilità di realizzare infrastrutture per il rifornimento elettrico e di metano per mezzi di trasporto.

**TITOLO IV**

**NORME A SOSTEGNO DEL COMPARTO TURISTICO**

**INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO ART. 28**

Con Decreto Delegato saranno definiti interventi di sostegno al settore destinati a:

- *Agenzie di Viaggio e Tour Operator* che sviluppano un’attività di incoming tesa ad incrementare il numero di pernottamenti dei visitatori a San Marino.

- *Imprese ricettive, commerciali e della ristorazione* per la loro riqualificazione e sviluppo.

Verranno altresì introdotti crediti minimi formativi obbligatori per l’aggiornamento professionale di tutti gli addetti.

**TITOLO VI**

**MODIFICHE DELLE NORME IN MATERIA DI PROCEDURA CIVILE**

Con la modifica introdotta, la procedura sommaria documentale per il recupero crediti, si applica anche sulla base di estratti conto bancari con attestazione di conformità alle scritture contabili da parte del legale rappresentante e autenticata dal notaio.

**TITOLO VII**

**MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO**

**FISCALITà ATTIVITà FIDUCIARIA ART. 31**

I contratti di mandato fiduciario sono registrati in esenzione d’imposta, a modifica dell’art 38 Legge 172/2004.

**DISPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI LEASING E MANDATO FIDUCIARIO ART. 32**

1) Il contratto con il quale vengono trasferiti mandati fiduciari, aventi ad oggetto partecipazioni in società di diritto sammarinese ed il contratto con il quale le società fiduciarie trasferiscono in capo al fiduciante partecipazioni in società di diritti sammarinese sono soggetti all’imposta fissa di € 70,00.

2) Il trasferimento di contratti di leasing fra soggetti autorizzati, in capo al medesimo locatario, è soggetto all’imposta di registro in misura fissa di € 155,00 ed all’imposta di trascrizione dello 0,10%. Stesse imposte sono applicate anche nei casi di trasferimento di proprietà ad un nuovo soggetto locatore.

**CANALIZZAZIONE OPERZIONI PAGAMENTO ART. 33**

Tutti gli accrediti di emolumenti derivanti da lavoro dipendente preso la PA, Enti Pubblici e Società a partecipazione statale, devono avvenire tramite bonifico bancario avente come banca beneficiaria un Istituto sammarinese. Questa stessa disposizione si applica a tutti i soggetti che hanno rapporti con i soggetti di cui sopra, per consulenze, forniture e collaborazioni.

**TITOLO VIII**

**INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO**

SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SETTORE FARMACEUTICO, PARAFARMACEUTICO, OMEOPATICO, DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI, DEI PRODOTTI PER IL BENESSERE FISICO

E’ dato mandato al Congresso di Stato di adottare Decreti delegati per disciplinare i settori: farmaceutico, parafarmaceutico, integratori alimentari, omeopatico dispositivi medici, biocidi

**TITOLO IX**

**SVILUPPO DELL’INDUSTRIA AUDIO VISIVA**

Anche in questo caso è dato mandato al Congresso di Stato di adottare Decreto delegato per la disciplina del settore audiovisivo.